

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI FERMO RELATIVO AL BIENNIO 2013-2014 COME PROROGATO AL 30.06.2016.

CIG. _68242594AD_

Indice:

- Art. 1 - Obiettivi del Servizio di Ispezione degli Impianti Termici
- Art. 2 - Oggetto dell'affidamento
- Art. 3 - Luogo e Durata del Servizio
- Art. 4 - Ammontare dell'Appalto ed Offerta
- Art. 5 - Ispezioni
- Art. 6 - Strumentazione e Apparecchiature
- Art. 7 - Avvisi all'utenza
- Art. 8 - Rapporti di prova ed elenchi delle ispezioni effettuate
- Art. 9 - Catasto Impianti Termici
- Art. 10 - Campagna Informazione - Esecuzione del servizio - Sedi locali - Responsabile del contratto e reperibilità
- Art. 11 - Qualifica del personale e comportamento
- Art. 12 - Proprietà dei Dati Relativi ai Controlli e Riservatezza
- Art. 13 - Variazione del Servizio
- Art. 14 - Attività ed Oneri a Carico dell'Amministrazione Aggiudicatrice
- Art. 15 - Modalità di Controllo dell'Amministrazione Aggiudicatrice
- Art. 16 - Stati di Avanzamento Fatturazione e Pagamenti
- Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 18 - Osservanza delle Disposizioni di Legge e dei Regolamenti - Sicurezza - Previdenza - Assicurazione contro Infortuni del Personale Impiegato - Conseguenze delle Violazioni Accertate
- Art. 19 - Penali
- Art. 20 - Subappalto
- Art. 21 - Risoluzione del Contratto, Recesso da parte dell'Amministrazione
- Art. 22 - Controversie - Foro Competente - Continuità del Servizio in caso di Controversie
- Art. 23 - Stipulazione del Contratto, Documenti Contrattuali e Spese
- Art. 24 - Cauzione Definitiva
- Art. 25 - Coperture Assicurative e Responsabilità per Danni
- Art. 26 - Norme e Prescrizioni Integrative
- Art. 27 - Trattamento dei dati personali

Art. 1 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

La Provincia di Fermo si propone l'obiettivo di affidare il servizio ispettivo sugli impianti termici siti nel territorio di rispettiva competenza mediante l'organizzazione e la gestione di un processo globale e unitario di verifica nei suoi diversi aspetti operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, che garantisca:

I)- alla collettività la qualità del servizio e migliori lo stato di efficienza degli impianti termici stessi;

II)- all'Amministrazione pubblica di adempiere agli obblighi normativi imposti dalla Legge 10/91, dal D.P.R. n. 412/93 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 192/05 e ss. mm. ii., dalla L.R. n.19/2015 e ss.mm.ii. e dal *Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici*, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 53 del 29/11/2013, che si intende valido per il biennio di autocertificazione 2013-2014 come prorogato al 30.06.2016, ai sensi del comma 1 lettera g) dell'art.18 della L.R. n. 19/2015 e ss.mm.ii., da intendersi qui integralmente riprodotto e trascritto (di seguito, per brevità, anche Regolamento).

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione Aggiudicatrice affida all'Appaltatore, il quale si impegna ad espletare con la diligenza professionale allo scopo necessaria, il servizio ispettivo sugli impianti termici siti nel territorio di competenza e le attività accessorie e connesse così come specificato nel presente capitolato. L'attività ispettiva si riferisce esclusivamente al biennio di autocertificazione 2013-2014 come prorogato al 30.06.2016.

Con la formulazione dell'offerta in sede di gara e con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore si impegna nei confronti della Amministrazione Aggiudicatrice ad espletare le seguenti macro-attività, oggetto del servizio affidato e ad assumerne i relativi oneri ed incumbenti prestazionali, in particolare:

A) effettuare visite ispettive sugli impianti termici siti nel territorio di competenza dell'Amministrazione Aggiudicatrice, come da art. 12 del *Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici*, in ottemperanza alle prescrizioni imposte dall'Amministrazione stessa e dalla legge, provvedendo altresì, a curare le connesse, propedeutiche e conseguenti attività, nei termini meglio dettagliati nei successivi articoli del presente capitolato;

B) espletare una campagna di informazione finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici e sull'attività di ispezione di competenza della Provincia e allestire una sede locale-sportello, aperta al pubblico, oltre ad un seminario di aggiornamento per i manutentori/installatori, tutto meglio specificato all'articolo 10 del presente capitolato;

C) impiegare per tutta la durata dell'appalto, tecnici e personale qualificato nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11 del presente capitolato;

D) preparare calendari di ispezione sulla base degli elenchi delle utenze forniti dalla Provincia.

E) tenere aggiornata la banca dati-catasto provinciale degli impianti termici con l'inserimento dei dati relativi all'attività ispettiva mediante l'utilizzo del catasto informatico messo a disposizione dall'Amministrazione Aggiudicatrice nei propri orari di ufficio (ore 8,00-14,00 e martedì e giovedì anche ore 15,00-18,00), attraverso una postazione esclusivamente dedicata a tale lavoro e situata negli uffici dell'Amministrazione Aggiudicatrice, tutto meglio specificato all'articolo 9 del presente capitolato; inoltre l'appaltatore dovrà scannerizzare la documentazione relativa all'attività di ispezione nello specifico: i rapporti di prova, i bollettini, la documentazione di messa a norma degli impianti, le ricevute delle raccomandate ritirate ma per le quali l'utente non ha

permesso l'ispezione.

F) espletare tutta l'attività amministrativa connessa alle ispezioni, nello specifico predisporre stampare in accordo con l'Amministrazione Aggiudicatrice gli avvisi di ispezione, i bollettini postali prestampati del c/c postale intestato alla Provincia di Fermo per il pagamento delle ispezioni degli impianti non autocertificati, i rapporti di controllo ed i modelli di messa a norma e spedire gli avvisi di ispezione.

Restano escluse dal servizio le attività istituzionali dell'Amministrazione stessa, quali:

- il controllo finale delle utenze da ispezionare;
- le comunicazioni relative al negato accesso di cui all'art.16 comma 3 del Regolamento;
- le comunicazioni dei documenti mancanti e/o anomalie tecniche di competenza di altri soggetti (VV.FF., ISPESL, ARPAM, ASUR, Comuni etc.), ai sensi dell'art.14 comma 2 del Regolamento;
- l'esercizio del potere sanzionatorio;
- la riscossione delle tariffe ispettive e rimborsi spesa;
- il recupero crediti.

Gli impianti termici, oggetto del servizio, sono individuati *all'articolo 1 del Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici*.

Il numero minimo degli impianti termici da ispezionare entro sei mesi dalla firma del contratto, nel territorio dell'Amministrazione Aggiudicatrice, è pari a 2950 (duemilanovecentocinquanta).

Art. 3 - LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Aggiudicatrice affiderà il servizio in oggetto indicato all'Appaltatore, il quale si impegna ad espletarlo entro sei mesi dalla firma del contratto secondo le modalità ed i termini indicati nel presente capitolato. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di concedere una proroga di massimo tre mesi per consentire all'Appaltatore l'ultimazione del servizio.

Il luogo di espletamento del servizio è l'intero territorio della Provincia di Fermo.

Art. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO ED OFFERTA

L'importo complessivo e globale stimato dell'appalto, ammonta ad Euro 180.900,00 oltre IVA come per legge.

L'importo dell'appalto, al netto dell'IVA, è stimato come segue:

<i>Importo a base di gara</i>	<i>Oneri per la sicurezza</i>	<i>Ispezioni minime richieste</i>
Euro 180.900,00	Euro 0,00	N. 2950 Ispezioni minime.

L'importo a base di gara comprende i costi di tutte le attività specificate dal precedente art. 2 e si intende in egual modo remunerativo nel caso di ispezioni su impianti termici di potenza sia superiore che inferiore a 35 kW.

Il costo per la mancata ispezione è compreso forfettariamente nella somma a base di gara e non si avrà diritto ad alcun diverso rimborso.

Art. 5 – ISPEZIONI

L'Amministrazione Aggiudicatrice fornirà gli elenchi delle utenze presenti sul catasto informatico e le utenze fornite dai distributori di combustibile; l'Appaltatore dovrà predisporre gli elenchi delle utenze da ispezionare dando la precedenza agli impianti per i quali non sia pervenuta l'autocertificazione, escludendo quelli già verificati dalla Provincia e scegliendo prima gli impianti alimentati a gpl e gasolio. Successivamente, ed al fine di completare il monte di verifiche che l'Appaltatore è tenuto a garantire, potranno essere selezionati gli impianti autocertificati dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. L'amministrazione può indicare utenze da ispezionare per le quali si abbia indicazione di situazioni di criticità.

L'Appaltatore presenta con cadenza mensile il cronoprogramma (codice impianto assegnato dal catasto provinciale, nominativo utente, indirizzo, data controllo, fascia oraria controllo, nome ispettore) delle ispezioni all'Amministrazione Aggiudicatrice, considerando che il numero massimo delle ispezioni effettive giornaliere dovrà essere n. 8 (otto) per singolo ispettore. L'Amministrazione Aggiudicatrice controllerà il rispetto del cronoprogramma.

Le ispezioni saranno condotte nei termini e secondo le modalità indicate all'articolo 12 del *Regolamento di disciplina delle ispezioni degli impianti termici*, tenuto conto della potenza e della tipologia dell'impianto da sottoporre ad ispezione, secondo le modalità anche tecniche previste dalla legge, dalle norme tecniche UNI-CEI.

La documentazione tecnica di messa a norma degli impianti termici, di cui all'art.14 comma 5 del *Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici*, dovrà essere inviata dal responsabile dell'impianto all'Appaltatore che verificherà l'adeguamento alle prescrizioni imposte in sede di prima ispezione.

NON CONCORRONO NEL CALCOLO DEL NUMERO DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE:

a)- le ispezioni espletate presso utenze che non siano in possesso di un impianto termico, (cfr: *D.Lgs. n. 192/2005-articolo 1 del Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici*);

b)- le ispezioni programmate su impianti termici esistenti ma non espletate, in particolare nel caso di impianti dismessi o in ristrutturazione (cfr: articolo 9 del *Regolamento di disciplina delle ispezioni sugli impianti termici*), in tali casi la ditta è tenuta a redigere un verbale a puro scopo di censimento;

c)- le ispezioni programmate su impianti termici ma non espletate per negato accesso/assenza (cfr: articolo 16 del *Regolamento di disciplina delle ispezioni sugli impianti termici*);

d)- l'esame della documentazione tecnica prodotta dagli utenti a comprova dell'adeguamento alle prescrizioni imposte in sede di prima ispezione;

Il costo per la mancata ispezione è compreso forfettariamente nella somma a base di gara e non si avrà diritto ad alcun diverso rimborso.

CONCORRONO INVECE ALLA FORMAZIONE DEL NUMERO DI ISPEZIONI, che l'Appaltatore è tenuto a garantire all'Amministrazione Aggiudicatrice, le seconde ispezioni eseguite su impianti termici già sottoposti a sopralluogo ispettivo, per i quali non sia pervenuta

alcuna documentazione comprovante la messa a norma e quelle a campione (nella misura massima del 5%) sugli impianti per i quali sia pervenuta la documentazione di messa a norma.

Art. 6 - STRUMENTAZIONE E APPARECCHIATURE

Sono a carico dell'Appaltatore le spese occorrenti al reperimento, all'utilizzo ed alla manutenzione delle apparecchiature di misurazione, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzatura necessaria per l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore deve avere per ogni ispettore la seguente dotazione minima di strumenti: cronometro; analizzatore di combustione; pompa di Bacharach; rilevatore fughe gas; rilevatore CO in ambiente; deprimometro con risoluzione di 0,1 Pa (UNI 10845-2000).

La ditta appaltatrice deve utilizzare, nell'espletamento del servizio, apparecchi e strumentazioni conformi alla normativa tecnica vigente.

La strumentazione utilizzata per la prova del rendimento di combustione per i generatori di calore, in particolare, dovrà essere conforme alla norma UNI 10389-1/2009, come prescritto dalla normativa vigente (art. 11 comma 14 del DPR 412/93 come sostituito dall'art.8 comma 6 del D.P.R. 74/2013) ed alla norma UNI 10845 e ss.mm.ii..

La strumentazione utilizzata deve essere opportunamente tarata e sottoposta a verifiche periodiche da parte di un laboratorio ufficialmente autorizzato allo scopo ed in grado di rilasciare idonea certificazione, da inviare in copia all'Amministrazione Aggiudicatrice con cadenza annuale ad iniziare dalla data di inizio del servizio.

L'utilizzo di strumentazione non tarata o senza la relativa certificazione, comporta l'applicazione dell'articolo 21 del Capitolato d'appalto.

La strumentazione, inoltre, dovrà essere mantenuta in perfetto funzionamento; in ogni caso l'Appaltatore non è esonerato dalle responsabilità conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento delle apparecchiature stesse.

L'Appaltatore dovrà sostituire tempestivamente le apparecchiature difettose o non rispondenti allo scopo.

Art. 7 – AVVISI ALL'UTENZA

L'Appaltatore assume a proprio carico gli oneri di avviso dell'utenza in ordine all'espletamento dell'attività ispettiva mediante sopralluoghi, nei termini di cui all'articolo 11 del *Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici* dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Il modello dell'avviso di ispezione sarà concordato con l'Amministrazione Aggiudicatrice ed in via non esaustiva conterrà:

a) intestazione dell'Ente accertatore (Amministrazione Aggiudicatrice e denominazione dell'Appaltatore incaricato); b) indicazione del giorno, della fascia oraria per l'effettuazione della ispezione e/o le diverse modalità per concordare la stessa; c) termine decorrente dal ricevimento dell'avviso per concordare una diversa data o orario per l'espletamento dell'ispezione ed indirizzi e fasce orarie di riferimento per il contatto; d) l'avvertenza delle conseguenze e la misura del rimborso spese dovuto per il caso di omessa ispezione per causa imputabile all'utente; e) nel caso di ispezione onerosa, (per impianti non autocertificati) nell'avviso dovrà essere riportata l'esatta

indicazione della tariffa e dei rimborsi spese, diritti ad esenzioni e rateizzazioni eventualmente applicabili per l'ispezione, modalità e termini di pagamento, avvertenza espressa che in caso di intempestivo pagamento si procederà a recupero coattivo delle somme dovute.

L'Appaltatore del servizio si impegna a differire la data programmata per la verifica almeno una volta, qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione telefonica, secondo le procedure stabilite.

In caso di assenza, il preavviso all'utente dovrà essere reiterato, tramite lettera raccomandata o altra forma che possa dimostrare l'effettiva ricezione del preavviso da parte dell'utente stesso.

Dopo la reiterazione dell'avviso, qualora anche in questo caso non si potesse effettuare l'ispezione per gli stessi motivi, per assenza o anche per il caso di rifiuto dell'utente, l'Appaltatore provvederà ad inserire l'utente negli elenchi di cui all'articolo 8 del presente capitolato da trasmettere all'Amministrazione Aggiudicatrice per gli adempimenti conseguenti.

L'Appaltatore assume inoltre a proprio carico la programmazione e gli avvisi per le seconde ispezioni sugli impianti per i quali non sia pervenuta alcuna documentazione comprovante la messa a norma e quelle a campione sugli impianti per i quali sia pervenuta la documentazione di messa a norma, previo accordo con l'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'Appaltatore infine si impegna a dare idonea informazione delle ispezioni programmate sul territorio comunale interessato, al Comune, alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine.

Art. 8 – RAPPORTI DI PROVA ED ELENCHI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed i relativi oneri di stampa dei Rapporti di prova e del "*Modello di messa a norma di impianto termico*".

L'Appaltatore è tenuto, a mezzo dei propri ispettori, a redigere per ogni ispezione espletata, compreso il caso di assenza e rifiuto all'accesso, un verbale di ispezione (Rapporto di prova), su modulo concordato con l'Amministrazione Aggiudicatrice, conforme alle vigenti disposizioni di legge, avente i contenuti di cui all'articolo 13 del *Regolamento di disciplina delle ispezioni sugli impianti termici*, da redigere in tre copie. Nel caso in cui si effettuino ispezioni solo su alcuni impianti di un condominio, l'ispettore è tenuto a segnalare, ove possibile, le utenze non ispezionate al fine di completare il controllo su tutto il condominio.

L'Appaltatore dovrà consegnare con cadenza mensile, all'Amministrazione Aggiudicatrice, la seguente documentazione:

- rapporti di prova con esito positivo;
- rapporti di prova con esito negativo per la presenza di anomalie da mettere a norma entro i termini stabiliti dall'art.14 del Regolamento;
- rapporti di prova da cui risultano documenti mancanti e/o anomalie tecniche di competenza di altri soggetti (VV.FF., ISPESL, ARPAM, ASUR, Comuni etc.)
- rapporti di prova relativi al negato accesso-assenza di cui all'art.16 del Regolamento;
- elenchi separati, in formato excel, delle ispezioni di cui sopra, nello specifico gli elenchi devono contenere minimo i seguenti dati: numero progressivo, numero rapporto di prova, codice catasto provinciale, nominativo, indirizzo, data controllo, ispettore, anomalie riscontrate, autocertificato/non autocertificato, quota da versare (rimborso, esente, costo ispezione);
- ricevute delle raccomandate di avviso ispezione ritirate ma per le quali l'utente non ha permesso l'ispezione.

In particolare, fermo restando l'obbligo di invio mensile dei rapporti di prova e degli elenchi di cui sopra, l'Appaltatore:

I)- Entro 24 ore dalla data dell'ispezione, in presenza di gravi anomalie che possano recare danno alla pubblica o privata incolumità, informa, trasmettendo i relativi rapporti di prova, il Responsabile dell'Amministrazione Aggiudicatrice ed il Sindaco del Comune ove è sito l'impianto. L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà a monitorare i provvedimenti adottati dal Comune per la tutela della pubblica incolumità.

II)- Entro 15 giorni dalla data della seconda ispezione, qualora le anomalie accertate non siano state eliminate nel periodo assegnato per la messa a norma, informa, trasmettendo i relativi rapporti di prova, il Responsabile dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Infine dovrà essere consegnato su supporto informatico la scannerizzazione dei rapporti di prova, dei bollettini, della documentazione di messa a norma e delle ricevute delle raccomandate ritirate per le quali l'utente non ha permesso di effettuare l'ispezione. I file dovranno essere univocamente identificati con il codice impianto.

Art.9 – CATASTO IMPIANTI TERMICI

Tutti i dati raccolti attraverso gli accertamenti documentali, i sopralluoghi ispettivi, in generale, attraverso le attività affidate all'Appaltatore, opportunamente informatizzati e scansionati dall'Appaltatore, contribuiranno all'aggiornamento della banca dati/catasto impianti termici in uso dall'Amministrazione Aggiudicatrice, art.18 del Regolamento. L'Appaltatore si impegna a gestire con cura e scrupolo per conto dell'Amministrazione stessa l'informatizzazione dei dati derivanti dall'attività affidatagli (rapporti di prova, messe a norma, bollettini di versamento).

I dati dovranno essere informatizzati entro il mese successivo dall'esecuzione del controllo.

L'Appaltatore del servizio è responsabile della correttezza e completezza dei dati inseriti nell'archivio magnetico/cartaceo degli impianti soggetti ai controlli, ubicati nell'ambito territoriale della Amministrazione Aggiudicatrice.

L'Appaltatore, per l'effetto, si impegna a utilizzare il catasto informatico della banca dati dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la quale metterà a disposizione una postazione dedicata presso i propri uffici, da utilizzare durante gli orari di lavoro della Provincia.

I dati contenuti nel catasto informatico degli impianti termici rimangono di proprietà esclusiva della Amministrazione Aggiudicatrice.

Art. 10 - CAMPAGNA INFORMAZIONE - ESECUZIONE DEL SERVIZIO - SEDI LOCALI - RESPONSABILE DEL CONTRATTO E REPERIBILITA'

L'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 2 lettera B) del presente capitolato deve effettuare una campagna di informazione finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici e sull'attività di ispezione di competenza della Provincia; nello specifico l'attività richiesta consiste in:

- Affissione su tutti i Comuni della Provincia di n.400 manifesti informativi aventi ad oggetto la manutenzione degli impianti termici e l'attività di ispezione della Provincia; il contenuto verrà approvato dall'Amministrazione Aggiudicatrice.
- Stampa di N. 30.000 pieghevoli informativi da distribuire ai Comuni, alle Associazioni di categoria, da tenere nella sede della Provincia, presso lo sportello informativo della ditta aggiudicatrice e da consegnare all'utente all'atto dell'ispezione; il contenuto verrà approvato dall'Amministrazione Aggiudicatrice.
- Seminario di aggiornamento sulla normativa di settore e sicurezza degli impianti per i manutentori/installatori di minimo 9 ore di cui tre dedicate all'attività di ispezione e sei dedicate agli impianti con macchine frigorifere/pompe di calore e impianti a combustibile solido, con

dettaglio degli argomenti e sede da concordare con l'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'affissione dei manifesti, la stampa dei pieghevoli informativi e la loro distribuzione deve avvenire almeno 15gg. prima dell'inizio delle attività ispettive.

Il seminario di aggiornamento deve essere effettuato entro 2 mesi dall'inizio delle ispezioni.

Inoltre al fine dell'efficace espletamento del servizio, entro l'inizio dell'attività ispettiva, ove non già disponibile, l'Appaltatore costituisce, a pena di risoluzione del contratto stesso, una sede locale-sportello aperta al pubblico nel territorio dell'Amministrazione Aggiudicatrice, facilmente raggiungibile dall'utenza, avente un'apertura al pubblico di almeno 8 ore settimanali, comprendenti almeno un giorno di apertura pomeridiana, con recapito telefonico specifico, funzionale al rilascio all'utenza delle informazioni inerenti il servizio. Detta sede dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto di appalto, a pena di risoluzione immediata del contratto stesso.

La ditta fornisce altresì l'indirizzo PEC, il recapito postale, telefonico fax e indirizzo e-mail, della sede locale di riferimento (sportello) ai fini anche della pubblicità all'utenza (da pubblicizzare anche durante la campagna di informazione) e un numero verde a disposizione del pubblico.

La ditta dovrà designare, inoltre, un Referente - responsabile del Contratto, espressamente a ciò delegato, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione Aggiudicatrice alla firma del contratto d'appalto, al quale attribuire l'espletamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio oggetto di appalto.

L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità del Responsabile del Contratto, dotandolo di telefono cellulare, in modo tale che sia contattabile per tutta la durata dell'affidamento, per la definizione di tutte le problematiche connesse all'esecuzione del servizio.

In particolare, il Responsabile del contratto dovrà essere, a totale cura e spese dell'impresa appaltatrice, reperibile nella fascia oraria 8.30-13.00 e 15.00-18.00 dei giorni feriali (dal lunedì al venerdì, festività escluse).

L'Amministrazione provinciale indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del referente, Responsabile del contratto di appalto.

Art. 11 - QUALIFICA DEL PERSONALE E COMPORTAMENTO

L'Appaltatore assicura all'Amministrazione Aggiudicatrice che, per tutta la durata dell'appalto, il servizio sia sempre svolto garantendo la professionalità e l'indipendenza dello stesso e del personale incaricato ad effettuare le ispezioni (come meglio specificato nell'Allegato C del DPR 74/2013).

L'Appaltatore, in particolare, garantisce per il personale nell'espletamento del servizio i seguenti requisiti e dotazione minima:

- per l'attività di sportello: un numero adeguato di operatori in relazione all'utenza con conoscenze della materia ed in possesso del diploma di scuola media superiore.
- per l'attività ispettiva: ispettori in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato C al D.P.R. n.74/2013 e ss.mm.ii., pena la risoluzione immediata del contratto.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità, si impegna affinché gli ispettori mantengano un contegno corretto nei confronti dell'utente e dell'Amministrazione Aggiudicatrice, osservando norme comportamentali consone alla delicatezza del compito assegnato, a tutela e salvaguardia dell'immagine dell'Amministrazione stessa.

Il comportamento scorretto e disdicevole del personale impiegato tutto, comporta a cura

dell'Appaltatore l'allontanamento dal servizio del soggetto in questione.

Il personale dovrà essere in grado di soddisfare le richieste di informazioni e chiarimenti formulate dagli utenti, strettamente inerenti il servizio, ma non potrà dare alcuna informazione in qualsiasi forma riconducibile ad aspetti di interesse commerciale.

I tecnici ispettori, in particolare, dovranno esibire, prima dell'inizio delle operazioni di verifica, il tesserino di riconoscimento provvisto di foto fornito dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a rendere telefonicamente reperibili gli ispettori al fine di poter essere contattati dall'utenza nel corso dell'attività di ispezione.

Art. 12 - PROPRIETA' DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA

L'Appaltatore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso nel rispetto del D.L.gs n. 196/2003 e ss.mm.ii..

Tutti i documenti, dichiarazioni, analisi fumi, verbali di ispezione (rapporti di prova) e quant'altro prodotto nell'espletamento del servizio, in qualsiasi formato o supporto siano prodotti, saranno di proprietà dell'Amministrazione Aggiudicatrice che potrà farne liberamente uso senza alcuna autorizzazione preventiva.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento di cui venga in possesso in corso d'appalto ed inerente il servizio o presente nella banca dati.

L'Appaltatore non può riprodurre copia informatica dei dati presenti nella banca dati.

La Provincia individuerà il responsabile dell'osservanza della riservatezza dei dati contenuti nella banca dati.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

Art. 13 - VARIAZIONE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni ai servizi assunti, al contrario assume l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Responsabile dell'Amministrazione Aggiudicatrice e che questa gli abbia ordinato, purché non mutino essenzialmente la natura del servizio e le prestazioni comprese nel capitolato.

Art. 14 - ATTIVITA' ED ONERI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Amministrazione Aggiudicatrice si impegna ad eseguire le seguenti attività:

- a) La fornitura dell'elenco delle utenze da catasto informatico e gli elenchi forniti dalle ditte distributrici di combustibile;
- b) La predisposizione di una postazione informatica dedicata presso gli uffici dell'Amministrazione Aggiudicatrice al fine dell'utilizzo e per l'aggiornamento del catasto informatico degli impianti termici.

Tutte le attività necessarie al corretto espletamento del servizio oggetto dell'affidamento che

non sono espressamente riservate all'Amministrazione Aggiudicatrice saranno a carico dell'Appaltatore.

Art.15 - MODALITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'Appaltatore dovrà svolgere i servizi affidati secondo le norme della buona tecnica e, comunque, a regola d'arte, con la diligenza professionale allo scopo necessaria e l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà eseguire, in qualsiasi momento gli opportuni controlli e verifiche.

L'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà ad effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità, verifica di conformità delle ispezioni e del servizio rispetto al *Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici* ed al presente Capitolato senza che l'Appaltatore possa eccepire alcunché. Si rinvia all'articolo 18 del capitolato per i controlli relativi alla tutela del personale impiegato.

A tal fine l'Appaltatore dovrà consentire all'Amministrazione Aggiudicatrice, ed ai suoi incaricati, di poter verificare il rispetto di quanto prescritto nel presente Capitolato.

L'Appaltatore, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste, formulate dal Responsabile del Servizio dell'Amministrazione Aggiudicatrice e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma aumento dei prezzi stabiliti per l'espletamento del servizio conferito.

I controlli da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice e le eventuali prescrizioni dettate dal Responsabile del Servizio competente non sollevano l'Appaltatore dalle proprie responsabilità per il mancato rispetto degli impegni contrattuali, oltre che per le eventuali violazioni già commesse rispetto alle prescrizioni delle leggi e delle normative vigenti.

Qualora dal controllo sulle prestazioni effettuate dovessero risultare delle difformità rispetto a quanto disposto nel presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, nei termini indicati nella formale contestazione effettuata.

Le eventuali inadempienze riscontrate in sede di controllo saranno registrate su apposito verbale di contestazione, che verrà sottoposto all'attenzione e firma della ditta o del suo rappresentante sul luogo che potrà apporre le proprie osservazioni sul verbale.

Anche in mancanza di firma, l'Amministrazione Aggiudicatrice provvederà a notificare il verbale all'Appaltatore. L'Appaltatore potrà presentare le proprie osservazioni in merito entro i successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento del verbale. Sulle contestazioni e osservazioni deciderà il Dirigente del Settore competente dell'Amministrazione Aggiudicatrice, notificando le proprie determinazioni all'Appaltatore.

L'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle penali, dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le irregolarità riscontrate.

In difetto di eliminazione della disfunzione rilevata, l'Amministrazione Aggiudicatrice potrà provvedere d'ufficio con addebito alla ditta appaltatrice delle spese allo scopo necessarie. I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dalla Ditta appaltatrice a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Art. 16 – STATI DI AVANZAMENTO FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Gli stati di avanzamento dei servizi contrattuali saranno effettuati dall'Amministrazione Aggiudicatrice con cadenza trimestrale. La fatturazione potrà essere emessa, sulla base delle risultanze dello stato di avanzamento dei servizi. L'Amministrazione Aggiudicatrice corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo dell'appalto mediante versamenti posticipati rispetto alla prestazione, in base al lavoro svolto.

Le fatture, emesse a norma di legge, verranno liquidate entro 30 giorni dalla data di presentazione. Tale termine verrà interrotto con comunicazione scritta ove la documentazione allegata alla fattura risulti incompleta o irregolare, ovvero in caso di DURC non regolare. Le fatture non regolari saranno restituite a cura dell'Ufficio competente ed i termini per la liquidazione decorreranno dal giorno di nuova presentazione ovvero, analogamente, dal momento della regolarizzazione della documentazione o del predetto DURC. La Provincia si riserva di effettuare interventi sostitutivi in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Nessun importo potrà essere versato dagli utenti direttamente all'Appaltatore ed ai suoi incaricati, i quali, a nessun titolo potranno o dovranno riscuotere dette somme, costituendone la violazione una causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21 del Capitolato d'appalto.

Il corrispettivo viene liquidato dall'Amministrazione Aggiudicatrice, in favore dell'Appaltatore, a seguito della presentazione di regolare fattura, in base al numero delle ispezioni effettuate nel trimestre considerato, recante:

- gli estremi (numero e data) della determinazione di aggiudicazione dell'appalto;
- riferimento al capitolo ed impegno di spesa sul Bilancio di previsione dell'Ente di riferimento e comunicati dallo stesso Ente all'esito dell'aggiudicazione;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- l'indicazione del conto corrente dedicato dell'Appaltatore;
- numero di ispezioni effettuate risultanti dallo stato di avanzamento dei lavori.

Con tale pagamento, l'Appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Provincia per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, *(tutte le spese dirette ed indirette per il personale compresi i contributi e gli accantonamenti, gli oneri di ammortamento e gli interessi sul capitale per i materiali e le attrezzature e quanto altro di proprietà della ditta aggiudicataria previsto per l'espletamento del servizio oggetto di appalto, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i beni utilizzati per l'espletamento dei servizi, i consumi, le spese generali, gli oneri, le tasse, l'utile d'impresa, le assicurazioni e qualsiasi altra imposta presente e futura)*, ad eccezione della sola I.V.A., la cui applicazione sarà calcolata nella misura dovuta, in ottemperanza alle specifiche disposizioni legislative vigenti al momento dell'emissione della fattura. S'intende compresa nel corrispettivo dovuto anche la spesa per le dotazioni degli operatori e per i dispositivi di protezione occorrenti per l'espletamento dei servizi, nonché le spese di missione e viaggio per raggiungere il domicilio dei destinatari dei servizi medesimi.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto all'affidatario di richiedere lo scioglimento del contratto, né di interrompere il servizio.

La Provincia, al fine di garantirsi sul rispetto delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui siano stati contestati inadempimenti, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 17 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari concernenti il servizio in oggetto, l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo

della Provincia di Fermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010, *“I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi, dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi”*.

Art. 18 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI - SICUREZZA - PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI DEL PERSONALE IMPEGATO - CONSEGUENZE DELLE VIOLAZIONI ACCERTATE

Si valuta, per quanto di competenza, che il contratto d'appalto per i servizi in oggetto non debba comprendere la stesura del D.U.V.R.I. di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., in quanto si prevede che il servizio sarà prestato da un unico affidatario senza che intervengano lavoratori del committente. Non è prevedibile, inoltre, che sussistano rischi da interferenze lavorative legate alla specificità del servizio svolto.

L'affidatario è comunque tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" di cui al D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., nonché delle normative collegate, ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello della Provincia.

L'affidatario è, inoltre, tenuto alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/08, con particolare riferimento ai rischi specifici relativi al servizio affidato nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale nonché adeguata formazione, informazione ed addestramento nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d'Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta/Valigetta di Pronto Soccorso.

Qualora il personale dell'affidatario rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e il Responsabile del Settore Ambiente e Trasporti della Provincia.

L'affidatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l'avvio del servizio le informazioni sotto indicate:

- nominativo del Datore di Lavoro;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- nominativo del Medico competente;
- formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- mezzi e attrezzature disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazioni di protezione individuale;
- altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga, in particolare:

- a rendersi edotto dei rischi specifici connessi con le attività affidate;

- a possedere ed a munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e dei servizi affidati;
- all'assunzione di capace e fisicamente idonea manodopera al fine del corretto ed efficace espletamento degli interventi;
- ad organizzare i propri dipendenti ed a fornire loro un'adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto, soprattutto, della normativa sulla sicurezza del lavoro; e a predisporre per conseguenza, nei riguardi del personale impiegato tutti i mezzi di protezione e prevenzione necessari ed opportuni ed a verificarne il corretto utilizzo. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e nelle altre normative di settore;
- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso ed a praticare a favore dei lavoratori dipendenti (e, se cooperative, anche verso i soci) condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi in vigore, per la durata dell'appalto, nella località in cui si svolge il servizio;
- ad assicurare i propri dipendenti sia per gli infortuni sul lavoro che per tutte le assicurazioni contro le malattie e sociali, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori ed a far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro; a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Aggiudicatrice il verificarsi di infortuni ai propri dipendenti da denunciarsi all'INAIL o di incidenti con seri danni a cose eventualmente occorsi.

Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti risponde unicamente l'Appaltatore, il quale rimane responsabile esclusivo dell'inosservanza delle prescrizioni di sicurezza e di tutte le disposizioni di legge nei confronti del personale impiegato ed è altresì unico responsabile per danni procurati a terzi, per conto proprio o dei propri incaricati e dipendenti.

L'Amministrazione Aggiudicatrice resta, pertanto, estranea a qualsiasi rapporto con enti mutualistici e previdenziali per le assicurazioni che l'Appaltatore dovrà effettuare nei confronti del personale occupato ai sensi di legge.

L'Amministrazione Aggiudicatrice potrà procedere, in qualsiasi momento, ad effettuare verifiche sulla ottemperanza alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione in tema di tutela del lavoro, previdenziale, assicurativa e contrattualistica.

Per tali effetti:

A) l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di richiedere misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge l'Appaltatore è tenuto ad adottare, per salvaguardare l'incolumità delle persone in relazione alle circostanze particolari in cui il servizio potrà essere svolto;

B) l'Appaltatore si impegna a trasmettere all'Amministrazione Aggiudicatrice, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici, la quale documentazione gli potrà essere richiesta in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dall'Amministrazione stessa.

C) per assicurare l'osservanza, da parte dell'Appaltatore dei contratti collettivi nazionale e locale di lavoro nonché degli adempimenti previsti dall'art. 18, comma 7, della L. 19.3.1990 n. 55 e ss.mm.ii., l'Amministrazione effettuerà autonome comunicazioni dell'aggiudicazione e dell'ultimazione del servizio, all'INPS, all'INAIL, alla Direzione provinciale del lavoro e all'Ente paritetico per la prevenzione infortuni, competenti per il luogo di esecuzione del servizio.

Art. 19 – PENALI

L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e di espletamento del servizio, contenute nel presente Capitolato d'Appalto, nelle norme e provvedimenti nello stesso richiamati e nei restanti atti di gara.

Per il caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto nei termini di cui all'articolo 21 del presente capitolato, l'Appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata, in un termine stabilito dall'Amministrazione Aggiudicatrice, ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione Aggiudicatrice e/o da privati a causa dell'inadempimento, è tenuto al pagamento di una penale, in misura giornaliera compresa tra lo 0,03 e 0,10 per cento dell'ammontare netto contrattuale complessivo, e comunque non superiore al dieci per cento dello stesso importo, come di seguito precisato:

	TIPOLOGIA DEL RITARDO - INADEMPIMENTO	MISURA DELLA PENALE
1	Ritardo, in sede di verifica trimestrale di cui all'art.5, dell'attività ispettiva rispetto al cronoprogramma presentato.	0,10 per cento die dell'ammontare netto contrattuale complessivo.
2	Ritardata trasmissione all'Amministrazione Aggiudicatrice di copia dei rapporti di prova e degli elenchi di cui all'art.8 del presente capitolato.	0,03 per cento giorno.
3	Ritardo nella comunicazione all'Amministrazione Aggiudicatrice degli impianti pericolosi di cui all'art. 8 punto I del presente capitolato. Ritardo delle comunicazioni degli impianti che non hanno effettuato la messa a norma di cui all'art. 8 punto II del presente capitolato.	0,10 per cento giorno. “
4	Ritardo nella effettuazione della campagna di informazione finalizzata alla sensibilizzazione della cittadinanza sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici e sull'attività di ispezione di competenza della Provincia. Ritardo nell'effettuazione del seminario di aggiornamento per installatori/manutentori.	0,05 per cento giorno. “
5	Ritardo nella apertura dello sportello al pubblico.	0,10 per cento giorno.
6	Ritardata reperibilità ed intervento del Responsabile del Contratto indicato dall'Appaltatore negli orari e giorni prestabiliti.	0,03 per cento giorno.
7	Ritardo nell'aggiornamento dell'archivio impianti/catasto informatico.	0,10 per cento giorno.

Per i ritardi non contemplati nella suddetta tabella sarà applicabile, la penale dello 0,05 per cento giorno.

Le penali sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica commessa nel corso della durata dell'Appalto.

Qualora l'inadempimento comporti l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale è disposta la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della Ditta presso la sede legale, indicante il termine entro cui ovviare all'infrazione, alla quale l'Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro 15

(quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa.

L'Amministrazione Aggiudicatrice procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta su fattura utile, in ogni caso, su ogni somma utile dovuta all'Appaltatore e/o avvalendosi della cauzione definitiva.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'Amministrazione appaltante. Sull'istanza di applicazione e di disapplicazione della penale decide il Dirigente del Settore competente dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

L'Amministrazione Aggiudicatrice potrà effettuare inoltre trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria prestata dall'Appaltatore.

Art. 20 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti di legge e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs. n.50/016.

Art. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Fermi restando i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, l'Amministrazione Aggiudicatrice, fatta salva ogni rivalsa per danni e salvi restando, inoltre, l'incameramento della cauzione definitiva e l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato (art.19), ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- a) in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario;
- b) perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dall'affidatario in sede di gara;
- c) grave inadempienza dell'affidatario tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - o la frode, falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
 - o in caso di introito di tariffe, rimborsi spese, somme direttamente dagli utenti;
 - o qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato grave disservizio per l'Amministrazione stessa);
- d) reiterata interruzione o sospensione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
- e) reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal Capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti;
- f) inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l'etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc...), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell'esecuzione del servizio;
- g) comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l'utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie;
- h) motivi di interesse pubblico generale correlati a modificazioni delle norme di settore o dell'ordinamento generale riguardanti il soggetto appaltante;
- i) inadempienza agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010;
- j) mancato possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato C al D.P.R. n.74/2013 e ss.mm.ii.;

- k) utilizzo di strumentazione non tarata o senza la relativa certificazione;
- l) ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali.

In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra, la Provincia, mediante provvedimento motivato del Responsabile del Settore competente, procederà alla contestazione formale, invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro 15 giorni.

Qualora l'affidatario non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà la risoluzione del contratto. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell'inadempimento da parte dell'affidatario dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate.

Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'affidatario.

In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno all'affidatario, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

E' automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario.

In tutti i casi la risoluzione del contratto deve essere comunicata con racc. R.R.. Con la risoluzione del contratto la Provincia acquisisce il diritto di incamerare l'intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. Dopo tale comunicazione l'Appaltatore dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore intervento. L'Appaltatore risponderà dei danni derivanti all'Amministrazione Aggiudicatrice dalla risoluzione del contratto.

Si rinvia all'articolo 18 del presente Capitolato per i casi di risoluzione contrattuale dovuti ad inosservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti di sicurezza previdenza infortunio del personale impiegato.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione stessa, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, salvo il pagamento a favore della ditta appaltatrice delle spese sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite sino al momento dell'effettivo recesso e di una somma pari al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti calcolato ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n.50/016 che la ditta appaltatrice ritiene interamente soddisfattiva a titolo di mancato guadagno e di integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili. Il recesso deve essere comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata ed ha effetto decorsi 20 (venti) giorni dalla sua notificazione presso la sua sede legale.

Art. 22 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE - CONTINUITA' DEL SERVIZIO IN CASO DI CONTROVERSIE

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, l'Appaltatore non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute, ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Dirigente del Settore competente dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di

risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare alla Committente-Amministrazione.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Fermo, sezione competente.

Art. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, DOCUMENTI CONTRATTUALI E SPESE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

Il capitolato speciale d'appalto, le polizze di garanzia e di assicurazione fanno parte integrante del contratto.

La stipula del contratto avverrà, a pena di decadenza, entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva divenuta efficace, in ogni caso all'invio della apposita comunicazione di invito alla stipulazione.

Tutte le spese di contratto, di bollo, di registrazione, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e di scritturazione, le spese che saranno necessarie per il contratto, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il contratto, relativo ad appalto di servizi soggetto ad IVA, è sottoposto a registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 131/86 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, riconosce che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato ed in tutti gli altri documenti che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di obbligatorietà.

In particolare, dopo la stipulazione del contratto, l'Appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di ispezione si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

Art. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nelle modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, per l'ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale. L'importo della cauzione è ridotto del 50% nel caso di possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione del servizio, con fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La mancata prestazione della cauzione comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e sarà svincolata dopo 180 gg. dalla scadenza del periodo di valenza contrattuale.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, l'affidatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione e, ove ciò non avvenga entro i termini previsti, l'Amministrazione Aggiudicatrice avrà facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione contrattuale dal presente Capitolato.

Art. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA' PER DANNI

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti.

L'Amministrazione Aggiudicatrice è sollevata dall'Appaltatore da ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi a causa di fatti posti in essere dal personale dell'Appaltatore.

Sanzioni e spese eventuali, cui l'Amministrazione Aggiudicatrice dovesse essere costretta per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio, sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti dello stesso.

In tal caso l'Amministrazione Aggiudicatrice informerà l'Appaltatore dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione, affinché quest'ultimo possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa dell'Amministrazione Aggiudicatrice si attualizza con il pagamento della sanzione e delle eventuali spese e può essere fatto valere con la cauzione definitiva, salvo che l'Appaltatore, dietro esplicita richiesta della stessa Amministrazione, provveda direttamente al pagamento della sanzione medesima.

A carico dell'Appaltatore rimane anche l'onere per la costituzione in giudizio eventualmente promosso da terzi per danni dallo stesso causati nell'effettuazione del servizio e a tal fine l'Appaltatore solleva l'Amministrazione Aggiudicatrice da ogni e qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa.

A tal fine l'affidatario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa da presentare in copia prima della stipula del contratto che:

- a) dovrà tenere conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di ispezione degli impianti termici, anche se qui non menzionato e per responsabilità civile operatori (RCT/RCO ossia Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori).
- b) dovrà prevedere una somma assicurata a copertura di eventuali danni di esecuzione pari almeno ad Euro. 500.000,00 (diconsi cinquecentomila/00) ed il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere pari almeno ad Euro 500.000,00 (diconsi cinquecentomila/00)/sinistro.

La polizza non potrà avere durata inferiore a quella del servizio affidato.

La polizza anzidetta dovrà essere prodotta, in caso di R.T.I, dalla capogruppo a copertura di eventuali danni arrecati in esecuzione del servizio svolto da ciascuno degli operatori costituenti il Raggruppamento.

Art. 26 - NORME E PRESCRIZIONI INTEGRATIVE

Per tutto quanto non specificato e previsto nel Capitolato di appalto si rinvia al *Regolamento di disciplina dell'attività ispettiva sugli impianti termici*, al Disciplinare di gara, ed al bando di gara, al D.Lgs. n.50/2016, al codice civile, alle disposizioni di Legge e regolamenti e alle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia oggetto dell'Appalto, a quelle in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro ed alla disciplina dei contratti pubblici, che la ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi e/o la stipulazione del contratto, dichiara di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento selettivo saranno trattati dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.

L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara.